

# Statuto

## Coordinamento Operatori Economici del Comune di Taio

### ART.1 - COSTITUZIONE

È costituito il Coordinamento degli Operatori Economici del Comune di Taio, di seguito denominato "Coordinamento" con l'adesione delle seguenti categorie:

- Artigiani
- Commercianti
- Industriali
- Liberi professionisti
- Agricoltori

### ART.2 - SEDE

La sede del Coordinamento viene stabilita presso il Presidente pro-tempore, salvo diversa decisione del Consiglio.

### ART.3 - FINALITÀ

Il Coordinamento ha i seguenti scopi principali:

- a) rappresentare gli interessi generali degli operatori economici che ne fanno parte attraverso le proprie Associazioni, in un quadro di utilità con l'intero sistema sociale del Comune di Taio.
- b) rendere operante effettivamente la reciproca collaborazione degli operatori economici rappresentati, anche attraverso studi e ricerche idonee alla soluzione dei temi di interesse comune e che rivestano particolare rilievo ai fini generali dell'economia del Comune di Taio, fatte salve le competenze e le singole autonomie delle Associazioni aderenti.
- c) aprire un dialogo permanente con amministrazioni pubbliche e forze politiche a qualunque livello, per rappresentare gli interessi generali dell'economia.
- d) informare l'opinione pubblica sulle problematiche aziendali e sociali, sulla base di un corretto dialogo con le altre forze, secondo le finalità dello statuto e nel rispetto delle direttive delle singole Associazioni.

### ART. 4 - ASSOCIAZIONI ADERENTI

Ognuna delle Associazioni di categoria di cui all'art. 1 delibera, con formale atto del proprio organo competente, di aderire alla costituzione del Coordinamento.

### ART. 5 - ORGANI

Sono organi del Coordinamento:

- 1) Il Consiglio
- 2) Il Presidente
- 3) Il Collegio dei Revisori dei Conti

### ART.6 - IL CONSIGLIO

Il Consiglio è composto da 12 componenti: quattro rappresentanti dell'Associazione artigiani, quattro dell'Associazione commercianti, tre dei liberi professionisti e uno degli industriali.

I membri sono nominati dalle singole categorie per quanto di loro competenza, rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Per validità delle adunanze occorre la maggioranza assoluta dei membri (sette su dodici).

Ogni membro ha diritto ad un voto e tutte le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I membri del Consiglio che si astengono senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

Il Consiglio deve essere convocato a cura del Presidente almeno una volta ogni due mesi, oppure su richiesta scritta al Presidente di almeno quattro membri del Consiglio.

Vi assiste il segretario nominato dal Consiglio; il segretario tiene H verbale delle sedute.

Sono attribuzioni del Consiglio:

- a) perseguire le finalità statutarie;
- b) nominare il Presidente e il Vicepresidente;
- c) deliberare su tutte le questioni di carattere generale che interessano il Coordinamento nel rispetto delle finalità statutarie delle singole categorie;
- d) nominare Commissioni di studio; delegare all'esterno o a membri del Coordinamento studi particolari su specifici problemi di comune interesse;
- e) deliberare su ogni argomento, purché compatibile con finalità statutarie, che sia sottoposto al suo esame dal Presidente;
- f) modificare lo statuto a seguito di parere vincolante di tutte le categorie aderenti;
- g) deliberare sull'impiego del budget assegnato pro-anno;
- h) approvare il Conto consuntivo, la Relazione del Presidente e quella dei Revisori dei Conti;
- i) convocare almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile e comunque quando ne facciano richiesta almeno quattro consiglieri, una riunione degli appartenenti alle categorie aderenti in regola con la quota per il Coordinamento, nella quale saranno esposti il programma svolto e quello futuro con i relativi bilanci consuntivo e di previsione e sarà determinato, su proposta del Consiglio, il budget di spesa pro-anno del Coordinamento stesso.

Il membro del Consiglio che per dimissioni, morte o per altro motivo si ritira, verrà sostituito con nomina da parte della categoria di appartenenza del membro cessato e con pari durata di carica.

Fino alla nomina dei rappresentanti da parte delle singole categorie aderenti le funzioni del Consiglio sono attribuite al Comitato Promotore.

#### ART. 7 - IL PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dal Consiglio, nella sua prima riunione, fra i membri del Consiglio stesso.

La nomina avviene a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio e deve precedere quella del Vicepresidente.

Il Presidente dura in carica tre anni.

Sono attribuzioni del Presidente:

- a) rappresentare a tutti gli effetti il Coordinamento;
- b) dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio;
- c) delegare il Vicepresidente per l'assolvimento di particolari specifici incarichi che rientrino nella sua competenza;
- d) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio;
- e) formulare iniziative atte ad essere sottoposte al Consiglio;
- f) tenere i rapporti con la stampa;
- g) tenere i rapporti con le altre categoria socio-economiche non aderenti al Coordinamento;
- h) redigere la Relazione annuale sull'attività svolta;
- i) coordinare il lavoro delle Commissioni di studio.

Nell'eventualità di assenza o di impedimento temporaneo il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente.

Al termine del mandato la nomina del Presidente è soggetta a rotazione fra le quattro categorie rappresentate nel Coordinamento, salvo diversa decisione del Consiglio.

Nell'ipotesi di dimissioni o morte del Presidente, il nuovo Presidente verrà eletto nell'ambito dei membri del Consiglio; il nuovo eletto durerà in carica solo fino al compimento del triennio riferito al Presidente sostituito.

Il Presidente si avvale, per lo svolgimento dell'incarico, dell'apporto del Vicepresidente.

Il Vicepresidente è nominato a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.

Esso dovrà essere scelto fra i membri del Consiglio, ad esclusione della categoria cui appartiene il Presidente.

Il Vicepresidente che per dimissioni si ritiri dalla carica dovrà essere sostituito dal Consiglio tenendo conto di quanto stabilito al precedente nono comma.

Il Presidente avrà cura di raccogliere il positivo parere del Vicepresidente sulle questioni più importanti e di tenerlo informato sugli atti di maggiore rilievo, da lui compiuti.

#### ART.8 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di quattro membri; ognuna delle quattro categorie nomina un Revisore dei conti.

Sono attribuzioni del Collegio dei Revisori dei Conti:

- a) vigilare sull'andamento della gestione economica e finanziaria del Coordinamento;
- b) redigere la Relazione su conto consuntivo annuale per il Consiglio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta di insediamento procede alla nomina del suo Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica tre anni.

#### ART.9 - STRUMENTI OPERATIVI

Sono strumenti operativi del Coordinamento:

- a) la Segreteria, con funzioni anche di Tesoreria, che viene tenuta dal Presidente pro-tempore, salvo diversa decisione del Consiglio;
- b) il Segretario verbalizzante;
- c) eventuali Commissioni di studio.

#### ART.10 – FINANZIAMENTO

Le spese per il normale funzionamento del Coordinamento sono a carico delle singole categorie in proporzione al numero degli associati aderenti sulla base del budget assegnato pro-anno.

Le spese relative a studi e ricerche specifiche interessanti le quattro categorie saranno a carico del Coordinamento.

Nel caso di studi riguardanti una singola categoria l'onere relativo sarà a carico della medesima.

#### ART.11 – RENDICONTO

Annualmente, entro il 30 aprile, il Presidente, con l'apporto della Segreteria, redige il Conto consuntivo relativo alla gestione dell'anno precedente e /o presenta al Consiglio, con una Relazione illustrativa, ai fini dell'approvazione.

#### ART.12 – ADESIONI

Possono far domanda di adesione al Coordinamento altre categorie economiche organizzate nell'ambito del Comune di Taio.

Sulla accettazione della domanda dovrà esprimersi in modo favorevole il Consiglio.

Nell'ipotesi di accettazione della domanda il presente statuto sarà adeguamento modificato.